



7328-22

in base di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 193/03 in quanto  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

CARLO ZAZA  
EDUARDO DE GREGORIO  
GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI  
ALFREDO GUARDIANO  
LUCA PISTORELLI

- Presidente -  
  
  
  
- Relatore -

Sent. n. sez. 2401/2022  
UP - 21/09/2022  
R.G.N. 45892/2021

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:  
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO  
che ha concluso chiedendo

udito il difensore

## IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Novara, in data 10.7.2019, aveva condannato (omissis) alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati ex artt. 572 e 612 bis, c.p., in rubrica ascrittigli, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato, in ordine al delitto ex art. 572, c.p., perché estinto per prescrizione, con conseguente rideterminazione dell'entità del trattamento sanzionatorio in senso più favorevole a quest'ultimo, confermando, nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, con riferimento all'art. 612 bis, co. 4, c.p., che prevede la perseguibilità d'ufficio del delitto per cui si procede, quando sia connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio (nel caso in esame quello di cui all'art. 572, c.p.), disposizione, ad avviso del ricorrente, tuttavia, non applicabile alla fattispecie in esame, essendo intervenuta da parte della persona offesa remissione della querela originariamente proposta.
3. Con requisitoria scritta del 3.4.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, chiede che il ricorso sia rigettato.  
Con conclusioni scritte del 5.4.2022, pervenute a mezzo di posta elettronica, il difensore di fiducia dell'imputato, Avv. (omissis), insiste per l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi già esposti.
4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo sorretto da un motivo manifestamente infondato.  
Come è noto il quarto comma dell'art. 612 bis, c.p., una volta fissata la regola generale in punto di perseguibilità a querela di parte del reato di cui si discute, prevede, tra le eccezioni a tale regola, quella in cui il fatto



per cui si procede "è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio".

La giurisprudenza di legittimità da tempo ha interpretato siffatta disposizione nel senso che il delitto di atti persecutori è procedibile d'ufficio se ricorre l'ipotesi di connessione prevista nell'ultimo comma dell'art. 612 bis, c.p., la quale si verifica non solo quando vi è connessione in senso processuale (art. 12, c.p.p.), ma anche quando vi è connessione in senso materiale, cioè ogni qualvolta l'indagine sul reato perseguibile di ufficio comporti necessariamente l'accertamento di quello punibile a querela, in quanto siano investigati fatti commessi l'uno in occasione dell'altro, oppure l'uno per occultare l'altro oppure ancora in uno degli altri collegamenti investigativi indicati nell'art. 371, c.p.p., e purché le indagini in ordine al reato perseguibile d'ufficio siano state effettivamente avviate (cfr., *ex plurimis*, Sez. 1, n. 32787 del 24/06/2014, Rv. 261429).

Stante l'assoluta chiarezza del dettato normativo, tale da non richiedere un particolare sforzo esegetico nella ricostruzione del significato della norma, se ne deduce, che, nel caso in cui il fatto qualificato in termini di atti persecutori sia connesso con altro delitto perseguibile d'ufficio, la perseguibilità a querela di parte cede il campo di fronte all'esigenza di assicurare un comune regime all'esercizio dell'azione penale, facendo prevalere l'interesse punitivo dello Stato alla persecuzione del delitto connesso ad altro delitto perseguibile d'ufficio, che viene, in tal modo, sottratta alla sfera di disponibilità delle parti private.

Se ciò è vero, come è vero, devono allora ritenersi del tutto indifferenti, ai fini della procedibilità, le vicende tipiche della querela, sicché poco importa se siffatta condizione di procedibilità sia assente *ab origine* ovvero sia venuta meno successivamente per effetto di rimessione, in quanto, nell'una come nell'altra ipotesi, la connessione del reato di cui all'art. 612 bis, c.p., con altro reato perseguibile d'ufficio (nel caso dell'<sup>(omissis)</sup>, si tratta, come evidenziato dallo stesso ricorrente, del delitto di cui all'art. 572, c.p.), sottrae l'esercizio dell'azione penale al potere dispositivo delle parti private.



Né la perseguibilità d'ufficio per effetto della connessione viene meno nel caso in cui il reato connesso procedibile di ufficio si sia estinto per prescrizione, come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di reati sessuali (cfr., *ex plurimis*, Sez. 3, n. 30938 del 19/04/2019, Rv. 276552; Sez. 3, n. 17846 del 19/03/2009, Rv. 243760).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

Va, infine, disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 52, co. 5, d. lgs. 30/06/2003 n. 196.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52, d. lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 21.9.2022.

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

